XYLELLA FASTIDIOSA: LA DISCIPLINA DELL'ABBATTIMENTO DEGLI ULIVI

Dell'Avv. Pierantonio Ruggiero

PREMESSA

La decisione di dedicare uno studio alla normativa concernente le strategie di contrasto alla diffusione dell'oramai noto batterio *Xylella fastidiosa*[1], ed in particolar modo, alle norme riguardanti l'abbattimento degli alberi di ulivo, è stata assunta in ragione della preoccupata domanda di chiarezza diffusa in gran parte della popolazione della provincia di Taranto, dopo la pubblicazione, il recente 23.8.2018, sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, della Determinazione del Dirigente sezione Osservatorio Fitosanitario della Regione Puglia n. 674/2018, che ha preso atto del disposto della Decisione 2018/927 della Commissione Europea, e dunque della ricomprensione di ulteriori comuni della provincia di Taranto nella c.d. zona infetta, con conseguente inserimento di altri – della parte occidentale della stessa provincia – nella c.d. zona cuscinetto a nord della zona infetta.

[1] *X. fastidiosa* è un batterio gram-negativo che vive e si moltiplica nei vasi xilematici delle piante ospiti (organi conduttori della linfa grezza, ossia dell'acqua e dei soluti in essa disciolti provenienti dalle radici), causandone l'occlusione e quindi una serie di alterazioni in grado di determinare anche la morte delle piante infette. La sintomatologia associata alle infezioni di *X. fastidiosa* nell'olivo, appare con disseccamento rapido delle vermene e successivamente in maniera centripeta, della pianta (cfr. Misure fitosanitarie da attuare per il contenimento della diffusione di *Xylella fastidiosa* subspecie *pauca* ceppo *CoDiRO*, DIPARTIMENTO AGRICOLTURA, SVILUPPO RURALE E TUTELA DELL'AMBIENTE SEZIONE AGRICOLTURA SERVIZIO OSSERVATORIO FITOSANITARIO, 2016, pag. 7).

L'importanza di ordine identitario oltre che storico degli ulivi in Puglia, in uno con la centralità di tale pianta nel paesaggio locale, ha fatto sì che la preoccupazione sulle sorti dell'ulivicoltura non fosse limitata ai meri proprietari o detentori degli uliveti, ma fosse avvertita anche dagli uomini di cultura, dagli intellettuali, dagli artisti, dalla gente comune, da tutti coloro, insomma, coinvolti in un legame emotivo con il paesaggio rurale e agricolo tipico della zona.

Per ragioni di opportunità, ho ritenuto utile e doveroso elaborare una trattazione sintetica, che seppur lontana da ogni velleità di sistematizzazione meditata della materia, mirasse tuttavia a rispondere, con prontezza, alla domanda di chiarezza in ordine all'appartenenza ad una zona piuttosto che ad un'altra, dal punto prospettico dell'abbattimento degli ulivi.

Il mio obiettivo, per ora, è focalizzare solo le coordinate normative di fondo.

Mi riservo, ad ogni modo, successivamente alla pubblicazione di questo scritto, di estendere la ricerca agli argomenti viciniori rispetto a quello oggi affrontato, anche in ragione del dibattito che, mi auguro, prenderà spunto dal presente lavoro.

LA CORNICE COMUNITARIA DELLA DISCIPLINA E LA DEFINIZIONE DELLE ZONE

Punto nodale della intera disciplina concernente le misure fitosanitarie previste per il contenimento della diffusione di *Xylella* è la suddivisione del territorio interessato in *zone*, vale a dire la c.d. zona infetta e la cd. zona cuscinetto.

Dette definizioni compaiono, per la prima volta, con la Decisione della Commissione Europea 2014/497/UE, adottata per abrogare la precedente Decisione 2014/87/UE, sempre facendo leva sul disposto dell'articolo 16 della Direttiva 2000/29/CE del Consiglio, dell'8 maggio 2000.

Con questo atto la Commissione ha imposto agli Stati membri – sussistendo evidentemente il presupposto della presenza della batteriosi –, la creazione di «zone delimitate», composte da una «zona infetta» e da una «zona cuscinetto», nelle quali si doveva procedere alla rimozione di tutte le piante infettate dal batterio *Xylella*, come pure di tutte le piante presentanti sintomi tali da indicare la possibile infezione da parte di tale organismo e di tutte le piante individuate come probabilmente contagiate.

L'anno successivo, la Commissione ha adottato la Decisione di esecuzione 2015/789, di abrogazione delle precedenti Decisioni appena citate, in forza dell'acquisizione del parere scientifico dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare [EFSA] sui rischi per la salute delle piante presentati dalla *Xylella* nel territorio dell'UE.

Tale ultima Decisione contiene un *considerando* molto utile per comprendere la *ratio* della disciplina in parola: ci si riferisce al numero 7, il quale così recita: "*Nella provincia di Lecce l'organismo specificato è già ampiamente diffuso. Se è dimostrato che in alcune parti della zona l'organismo specificato è presente da più di due anni e non è più possibile eradicarlo, l'organismo ufficiale responsabile dovrebbe avere la possibilità di attuare misure di contenimento anziché misure di eradicazione, per proteggere almeno i siti di produzione, le piante aventi particolare valore scientifico, sociale o culturale, nonché la frontiera con il restante territorio dell'Unione. Le misure di contenimento dovrebbero puntare a ridurre al minimo la quantità di inoculo batterico in tale zona e a mantenere la popolazione vettore al livello più basso possibile.*"

Quindi, in tal maniera, viene delineata una demarcazione tra **misure di eradicazione e misure di contenimento –** di cui i differenti tipi di zone rappresentano il riflesso territoriale **–**, in un'ottica di contrasto alla diffusione della batteriosi ove ancora possibile, ed avendo pure riguardo alla protezione di altri interessi meritevoli di tutela da parte dell'ordinamento.

Sulla base di tale logica, detta Decisione 2015/789, all'art. 6, secondo paragrafo, elenca le seguenti misure di eradicazione, valide, in astratto, su tutta la zona delimitata, ma, stante il disposto del successivo art. 7, calibrate in particolar modo per la zona cuscinetto:

"*Lo Stato membro interessato, entro un raggio di 100 m attorno alle piante che sono state esaminate e sono risultate infette dall'organismo specificato, rimuove immediatamente: a) le piante ospiti*[2]*, indipendentemente dal loro stato di salute; b) le piante notoriamente infette*

[2] Acacia saligna (Labill.) Wendl.; Asparagus acutifolius L.; Catharanthus; Cistus creticus L.; Dodonaea viscosa Jacq.; Eremophila maculata F. Muell.; Euphorbia terracina L.; Grevillea juniperina L.; Laurus nobilis L.; Lavandula angustifolia Mill.; Lavandula stoechas L.; Myrtus communis L.; Myoporum insulare R. Br.; Nerium oleander L.; Olea europaea L.; Phillyrea latifolia L.; Polygala myrtifolia L.; Prunus avium (L.) L.; Prunus dulcis (Mill.) D.A. Webb; Rhamnus alaternus L.; Rosmarinus officinalis L.; Spartium junceum L.; Vinca; Westringia fruticosa (Willd.) Druce; Westringia glabra L.; Pelargonium x fragans; Chenopodium album L. (volg. Farinello comune) – Fam. (class. APG) Amaranthaceae; Heliotropium europaeum L. (volg. Erba porraia o Eliotropio selvatico) – Fam. Boraginaceae; Erigeron (Conyza) sumatrensis Retz. (volg. Saeppola di Naudin) – Fam. Asteraceae; Erigeron (Conyza) bonariensis L. (volg. Saeppola di Buenos Aires) – Fam.

dall'organismo specificato; c) le piante che presentano sintomi indicativi della possibile infezione da parte di tale organismo o sospettate di essere infette da tale organismo."

L'art. 7, invece, intitolato "Misure di contenimento", prevede che: "*In deroga all'articolo 6, solo nella provincia di Lecce* [che, a quell'epoca, costituiva la zona infetta, ndr]*, l'organismo ufficiale responsabile dello Stato membro interessato può decidere di applicare misure di contenimento, come indicato nei paragrafi da 2 a 6."*

Misure, queste ultime, che hanno un carattere certamente molto meno invasivo rispetto a quelle di eradicazione, nel senso poi ripreso dalla disciplina regionale e nazionale di cui meglio si dirà appresso.

LA DISCIPLINA REGIONALE E NAZIONALE SULLE ERADICAZIONI

Come si accennava, la disciplina delle misure fitosanitarie da adottare per contrastare il batterio *Xylella* è composta da norme sia comunitarie che nazionali e regionali, che spesso si sovrappongono, mettendo a dura prova l'interprete, chiamato ad una difficile opera di ricostruzione.

Ritengo, tuttavia, opportuno ci si soffermi in particolar modo sulla normativa della Regione Puglia, ai cui ranghi amministrativi appartiene il vero protagonista esecutivo della intera disciplina, ovvero l'Organismo fitosanitario regionale.

Orbene, la Legge regionale 29 marzo 2017, n. 4, sulla "Gestione della batteriosi da Xylella fastidiosa nel territorio della regione Puglia"**,** dopo aver previsto le attività di ispezione e monitoraggio sul territorio regionale in relazione al batterio *Xylella*, disciplina le misure di eradicazione e le misure di contenimento, parametrate proprio in ragione delle parti di zona delimitata di cui dicevamo sopra[3].

Asteraceae (cfr. Sito della Regione Puglia Emergenza Xylella http://www.emergenzaxylella.it/portal/portale_gestione_agricoltura).

[3] In virtù della Decisione della Commissione Europea 2018/927, la zona infetta è oggi estesa all'intera Provincia di Lecce, all'intera Provincia di Brindisi, ed ai seguenti comuni della Provincia di Taranto: Taranto, Avetrana, Carosino, Crispiano, Faggiano, Fragagnano, Grottaglie, Leporano, Lizzano, Manduria, Martina Franca, Maruggio, Monteiasi, Montemesola, Monteparano, Pulsano, Roccaforzata, San Giorgio jonico, San Marzano di San Giuseppe, Sava, Statte, Torricella, e al

Più in dettaglio, viene prescritto che, **nella c.d. zona cuscinetto** il Servizio fitosanitario regionale **1) dispone e controlla la rimozione immediata della pianta risultata infetta dall'organismo specificato agli esami di laboratorio**.

Oltre a ciò, **2) il Servizio fitosanitario regionale dispone, nel raggio di 100 m, l'abbattimento di tutte le piante ospiti presenti nonché il campionamento e l'analisi delle piante specificate.**

Si è chiarito poi, mediante la Legge regionale 20 settembre 2017, n. 37, che il comma 3 dell'art. 5 è da interpretarsi in conformità alle norme europee e nazionali "che prevedono misure di eradicazione rivolte alla rimozione immediata della pianta infetta, di tutte le piante notoriamente infette dall'organismo specificato e delle piante che presentano sintomi della possibile infezione, o sospettate di essere infette da parte di tale organismo nel raggio di 100 m, oltre all'abbattimento di tutte le piante ospiti presenti, a prescindere dal loro stato di salute".

Invece, **nella c.d. zona infetta il Servizio fitosanitario regionale dispone la rimozione immediata delle piante che sono risultate infette dall'organismo specificato, solo se si trovano in una delle seguenti ubicazioni**:

a) entro il raggio di 200 m dai siti previsti dall'articolo 10, comma 3, della medesima L.R. 4/2017[4];
b) in prossimità dei siti di piante che presentano particolare valore sociale, culturale o scientifico, identificati dal Servizio fitosanitario regionale;
c) all'interno delle zone di cui all'articolo 4, comma 4, lettera b), vale a dire entro la distanza di 20 km dal confine con la zona cuscinetto, c.d. *di contenimento*.

---

comune di Locorotondo della Provincia di Bari. A seguito di tale Decisione, il Dirigente di Sezione Osservatorio Fitosanitario della Regione Puglia, con la Determinazione n. 674/2018, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia del 23.8.2018, ha ridefinito, esternamente a tale area, la "zona cuscinetto" posta a nord della zona infetta, che si estende dal mar Ionio al mar Adriatico, con una larghezza non inferiore a 10 km, e che oggi comprende i seguenti comuni: Massafra, Mottola e Palagiano, Alberobello, Castellana Grotte, Monopoli, Putignano e Noci, limitatamente ai fogli di mappa catastali specificati nella medesima Determinazione. Oltre a ciò, il Dirigente ha stabilito i nuovi confini della cd. zona di contenimento, che si estende su un'area adiacente al limite sud della zona cuscinetto, nella zona infetta, dal mar Ionio al mar Adriatico, con una larghezza di 20 km.

[4] Vale a dire tutti i siti per cui, in ragione della ricevuta autorizzazione ai sensi della normativa europea e nazionale, è possibile lo spostamento delle piante, in deroga al divieto di cui al precedente comma 2 (cfr. art. 2 Legge regionale 20 settembre 2017, n. 37).

Diversamente da quanto stabilito per la zona cuscinetto, nella zona infetta, **entro il raggio di 100 m** dalle piante ubicate nei punti testé elencati, e che siano risultate colpite da Xylella, **il Servizio fitosanitario regionale non procede alla rimozione delle piante ospiti presenti, ma si limita ai relativi campionamento e analisi.**

Il successivo art. 7 elenca poi le ulteriori disposizioni per il contenimento e l'eradicazione del batterio, prevedendo la distruzione in situ o la rimozione e il trasporto delle piante e delle parti di piante di cui agli articoli 5 e 6 in un luogo vicino designato a tal fine all'interno dell'area infetta, nonché la prescrizione, a cura sempre del Servizio fitosanitario regionale, delle le pratiche agricole per la gestione dell'organismo specificato e dei suoi vettori.

Sempre in tema di eradicazione, l'art. 8, comma 5, prevede che, in deroga a quanto disposto negli articoli precedenti, **non si procede alla rimozione de**gli alberi di cui all'articolo 2 della legge regionale 4 giugno 2007, n. 14 (ovvero **gli ulivi monumentali**) bensì si adottano misure di isolamento delle piante dal relativo contesto. Tale norma ha necessitato di una interpretazione autentica, che è avvenuta mediante la già richiamata Legge regionale 20 settembre 2017, n. 37, che ha specificato che la salvaguardia trova applicazione per "le piante monumentali **non infette** ricadenti nel raggio di 100 m, intorno a una pianta infetta, in zona delimitata soggetta a misure di eradicazione." Ciò significa che, se gli ulivi monumentali ricadono in zona soggetta a misure di eradicazione, e risultano infetti, dovranno essere eliminati.

Conferente con quanto in argomento è il dettato della Legge regionale 22 dicembre 2017, n.64, composta di un solo articolo che, al primo comma, stabilisce che le misure fitosanitarie obbligatorie prescritte per prevenire e contenere la diffusione dell'organismo nocivo Xylella fastidiosa, sono attuate anche in deroga a disposizioni normative e regolamentari vigenti della Regione Puglia, in materia di vincoli forestali, ambientali, idrogeologi ci e paesaggistici (ma, in assenza di una norma analoga, riteniamo debbano ancora valere i vincoli di natura nazionale); ed al secondo comma stabilisce l'obbligo dei proprietari/conduttori o comunque titolari della gestione dei terreni, di dare immediata esecuzione alle misure fitosanitarie disposte dal Servizio sanitario regionale.

Tentiamo, con la seguente tabella, di offrire un quadro riassuntivo delle richiamate misure nelle diverse zone:

MISURE	**ZONA CUSCINETTO**	**ZONA INFETTA**
ERADICAZIONE PIANTA INFETTA.	Sempre.	Solo se si trova in una delle seguenti ubicazioni: 1) entro il raggio di 200 m dai siti autorizzati; 2) in prossimità dei siti di piante che presentano particolare valore; 3) entro la distanza di 20 km dal confine con la zona cuscinetto (cd. zona di contenimento).
ERADICAZIONE PIANTE OSPITI NEL RAGGIO DI 100m DALLA PIANTA INFETTA ED OGGETTO DI RIMOZIONE.	Abbattimento di tutte le piante ospiti presenti, a prescindere dal loro stato di salute.	No, solo campionamento e analisi delle piante ospiti presenti.

Passando, a questo punto, dal piano regionale a quello nazionale, si rappresenta che le misure fitosanitarie per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di *Xylella* fastidiosa sono contenute nel Decreto 13 febbraio 2018 del Ministero delle politiche agricole e forestali.

Le norme ivi elencate si muovono sulla stessa lunghezza d'onda di quelle regionali appena elencate, diversamente non potendo essere stante la comune matrice comunitaria contenuta delle decisioni esecutive della Commissione Europea sopra richiamate.

Orbene, da dirsi subito che la corrispondenza è pressoché completa in riferimento alle misure da adottare nella zona cuscinetto.

Da rilevarsi è tuttavia una disciplina diversa in riferimento alla c.d. "piante di valore storico", che possono – crediamo – essere le corrispondenti, sul piano nazionale, degli ulivi monumentali sul piano regionale (anche se la dizione nazionale sembra estendersi ad altre piante oltre all'ulivo).

Infatti, il Decreto in parola prevede che, ai fini della applicazione della deroga alla eradicazione delle piante di valore storico che siano anche piante ospiti e che ricadano nel raggio di 100 m attorno alle piante infette, è necessario che siano soddisfatte tutte le condizioni seguenti:

a) le piante ospiti in questione sono state sottoposte a campionamento e ed è stato confermato che non sono infette dall'organismo specificato;

b) le singole piante ospiti o la zona interessata sono state isolate fisicamente dai vettori in modo adeguato affinché tali piante non contribuiscano all'ulteriore diffusione dell'organismo specificato;

c) sono state applicate pratiche agricole appropriate per la gestione dell'organismo specificato e dei suoi vettori.

Da rilevarsi, ancora sul punto, è che la concessione di tale deroga è subordinata al positivo esito di un complesso procedimento che sfocia nella pubblicazione, da parte della Commissione Europea, dell'elenco e della ubicazione delle piante per cui è concesso tale trattamento di favore.

Nella legge regionale, tuttavia, di tale complesso procedimento non vi è traccia.

Le misure fitosanitarie da applicarsi nella zona di contenimento, così come descritte dal Decreto in parola, corrispondono invece a quelle previste, per la stessa zona, dalla legislazione regionale.

Tale disciplina è prevista, dall'art. 10 del Decreto, come deroga a quella dell'articolo precedente, ed è rimessa alla discrezionalità del Servizio fitosanitario regionale, specularmente a quanto disposto nella Decisione 2015/789.

Anche se la dizione non è chiarissima, si ritiene che per la restante parte della zona infetta, oltre alla rimozione delle piante infette ubicate in prossimità di determinati siti autorizzati, ed in prossimità dei siti di piante che presentano particolare valore sociale, culturale e scientifico (oggetto privilegiato delle ispezioni ufficiali, ai sensi dell'art. 10 Decreto), debbano essere

estirpate solo le piante gravemente compromesse dalla malattia (art. 11 Decreto). Più precisamente, tale ultima norma prescrive che:

a) gli impianti di olivo devono essere condotti nel rispetto delle buone pratiche agricole e sono sottoposti a interventi di potatura, al fine di favorire un maggiore arieggiamento della pianta e migliorarne lo stato vegetativo; *b)* le piante gravemente compromesse dalla malattia, che manifestano considerevole e permanente perdita di produttività possono essere estirpate in attuazione di quanto disposto dalla legge n. 144 del 14 febbraio 1951; c) nel periodo compreso tra il mese di marzo e il mese di aprile, devono essere effettuate operazioni meccaniche per l'eliminazione delle piante erbacee spontanee al fine di ridurre la popolazione degli stadi giovanili degli insetti vettori; d) nel periodo compreso tra il mese di maggio e il mese di dicembre, è obbligatorio eseguire sulle piante ospiti coltivate tutti gli interventi insetticidi, così come stabilito dal Servizio fitosanitario regionale competente.

In buona sostanza, dal complesso delle norme sopra elencate, si ricava che l'azione più "dolorosa" ed invasiva nei confronti delle piante viene prevista ed attuata non già nelle zone infette ma nella zona cuscinetto – su cui si concentra la grande parte degli sforzi –, e ciò per l'evidente motivo che la finalità della disciplina è quella di impedire quanto più possibile la diffusione della batteriosi nella restante – ed indenne – zona comunitaria, limitandosi ad una azione di mero contenimento nella zona oramai dichiarata infetta.

I PRINCIPI DI PRECAUZIONE E DI PROPORZIONALITÁ. LA SENTENZA DELLA CORTE DI GIUSTIZIA CE CAUSE RIUNITE C-78/16 E C-79/16

Le disposizioni della Decisione 2015/789 sopra richiamate, che, come si è visto, fanno da apripista per le pertinenti normative nazionali e regionali in materia di misure fitosanitarie, sono state portate al vaglio della Corte di Giustizia delle Comunità Europee[5], a seguite di domande di

[5] CGCE, 9 giugno 2016, cause riunite C-78/16 e C-79/16, Giovanni Pesce e a.(C-78/16), Cesare Serinelli e a.(C-79/16) contro Presidenza del Consiglio dei Ministri (C-79/16), Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Protezione Civile, Commissario Delegato Per Fronteggiare il Rischio Fitosanitario Connesso alla Diffusione della *Xylella* nel Territorio della Regione Puglia, Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, Regione Puglia.

pronuncia pregiudiziale proposte dal Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, nell'ambito di cause nelle quali diversi proprietari di fondi agricoli situati nella provincia di Brindisi hanno impugnato le ingiunzioni, loro rivolte, di abbattimento degli ulivi, nonché degli ulteriori atti adottati dalle competenti autorità al fine di eradicare il batterio *Xylella fastidiosa*.

Nell'occasione, la Corte adita ha giudicato la Decisione di esecuzione 2015/789 conforme al diritto dell'Unione Europea, ed in particolare rispetto ai principi di precauzione e di proporzionalità, come declinabili nei casi di specie.

La Corte, nel suo ampio argomentare, rammenta che "nell'ambito del suo potere di esecuzione, i cui limiti vanno valutati, segnatamente, con riferimento agli obiettivi generali essenziali dell'atto legislativo di cui trattasi, la Commissione è autorizzata ad adottare tutti i provvedimenti esecutivi necessari o utili per l'attuazione dell'atto medesimo, purché essi non siano contrastanti con quest'ultimo"[6]. Ovviamente, in questo caso, come ricordato sopra, l'atto in questione è la direttiva 2000/29/CE del Consiglio, dell'8 maggio 2000, art. 16, par. 3.

Inoltre, aggiunge la Corte, nell'esercizio di tale potere, la Commissione deve tener conto del principio di precauzione, in virtù del quale, può adottare misure restrittive anche quando risulti impossibile determinare con certezza l'esistenza o la portata dei rischi asseriti, a causa della natura non concludente dei risultati degli studi condotti, ma persista la probabilità di un danno reale per la salute pubblica nell'ipotesi in cui il rischio si realizzasse.

Il suddetto principio deve, inoltre, essere applicato tenendo conto del principio di proporzionalità, "il quale esige che gli atti delle istituzioni dell'Unione non superino i limiti di ciò che è appropriato e necessario per il conseguimento degli obiettivi legittimi perseguiti dalla normativa di cui trattasi, fermo restando che, qualora sia possibile una scelta tra più misure appropriate, si deve ricorrere a quella meno gravosa, e che gli inconvenienti causati non devono essere eccessivi rispetto agli scopi perseguiti"[7]

[6] Ivi, punto 46.
[7] Ivi, punto 48, che richiama la sentenza del 17 ottobre 2013, Schaible, C-101/12, EU:C:2013:661, punto 29.

Per quanto riguarda, poi, il controllo giurisdizionale del rispetto dei suddetti principi, la Corte, in precedenza, aveva già statuito che occorre riconoscere alla Commissione un ampio potere discrezionale quando questa adotta misure di gestione dei rischi: tale settore implica da parte sua, scelte politiche nonché valutazioni complesse, e solo il carattere manifestamente inappropriato di una misura adottata in tale settore può inficiare la legittimità della misura stessa[8].

La Corte, peraltro, nel valutare il rispetto della Commissione dei principi di precauzione e di proporzionalità, tiene conto del lavoro compiuto dall'EFSA, e del fatto che detta Agenzia non ha dimostrato l'esistenza di un sicuro nesso di causalità tra il batterio *Xylella* e il disseccamento rapido degli ulivi nella Regione Puglia, ma ha nondimeno messo in evidenza **una correlazione significativa tra tale batterio e il manifestarsi di detta patologia**.

Rammenta il Giudice europeo, basandosi sull'elaborato dell'EFSA, che gli ospiti asintomatici e le infezioni asintomatiche o leggere possono sfuggire ad esami basati esclusivamente su un'ispezione visiva, o persino basati su test di laboratorio, a motivo dell'eventuale precocità dell'infezione o di una ripartizione eterogenea del batterio nella pianta. Ne consegue che la presenza del batterio *Xylella* è difficile da scoprire in piante esenti da sintomi o recentemente contaminate. Pertanto, dato che la malattia si propaga da una pianta all'altra mediante insetti vettori e che esiste un periodo di latenza tra l'inoculazione del batterio ad opera dei vettori e la comparsa dei sintomi, è essenziale, allorché vengono eradicate piante riconosciute infette, distruggere altresì tutte le altre piante situate nelle loro vicinanze.

Quindi, secondo la Corte, alla luce di tali dati scientifici, la Commissione ha potuto legittimamente considerare, tenuto conto dell'ampio potere discrezionale di cui dispone in materia, che l'obbligo di rimozione immediata di tutte le piante ospiti situate in prossimità delle piante infette costituiva una misura appropriata e necessaria per evitare la propagazione del batterio *Xylella* a partire da tali piante ad opera degli insetti vettori del batterio stesso.

Misura peraltro, secondo la Corte, assolutamente proporzionale, atteso che alla stessa si è arrivati dopo che la Commissione, in precedenza, si era limitata a vietare, con la Decisione di esecuzione

[8] Cfr. sentenza del 22 dicembre 2010, Gowan Comércio Internacional e Serviços, C-77/09, EU:C:2010:803, punto 82.

2014/87, lo spostamento di vegetali destinati all'impianto al di fuori di tale provincia, e successivamente ad imporre, con la Decisione di esecuzione 2014/497, l'estirpazione delle sole piante infette, facendo così emergere una certa gradazione delle misure adottate.

Inoltre, la stessa Corte ricorda che la Commissione non ha imposto l'obbligo di rimozione in questione in qualsiasi caso, avendo previsto per i luoghi in cui non è più possibile l'eradicazione del batterio, l'adozione di misure di contenimento non comportanti la rimozione di tutte le piante ospiti situate in prossimità delle piante infette.

Crediamo sia utile, infine, aggiungere che la Corte richiama il parere dell'EFSA anche nella parte in cui rappresenta che «non esiste attualmente alcun trattamento che consenta di guarire le piante malate in campo aperto e, il più delle volte, quelle che sono contaminate rimangono infettate per tutta la loro vita o collassano rapidamente. È possibile che dei cambiamenti apportati ai sistemi di coltura (ad esempio potatura, fertilizzazione e irrigazione) abbiano un certo impatto sulla malattia, ma ciò in genere non è sufficiente per curare le piante»[9].

Tuttavia, conclude la Corte, se la situazione dovesse evolvere nel senso che l'eradicazione del batterio *Xylella* non impone più, sulla scorta di nuovi dati scientifici pertinenti, di procedere alla rimozione immediata di tutte le piante ospiti in un raggio di 100 metri attorno alle piante infette, spetterebbe alla Commissione, a norma dell'articolo 16, paragrafo 3, della direttiva 2000/29, modificare la Decisione di esecuzione 2015/789 ovvero adottare una nuova decisione, al fine di tener conto, nel rispetto dei principi di precauzione e di proporzionalità, dell'evoluzione sopraindicata.

Pulsano / Taranto, 4.9.2018

[9] CGCE, 9 giugno 2016, cause riunite C-78/16 e C-79/16, cit., punto 80.